

3. ordinanza del Ministro federale per la protezione del clima, l'ambiente, l'energia, la mobilità, l'innovazione e la tecnologia che impone un divieto di circolazione per gli automezzi pesanti sull'autostrada A 12 Inntal e sull'autostrada A 13 del Brennero in determinati sabati dell'inverno 2023 (calendario del divieto di circolazione invernale 2023)

Ai sensi dell'articolo 42, paragrafo 5, della legge sulla circolazione stradale del 1960, Gazzetta ufficiale federale n. 159/1960, modificata da ultimo dalla Gazzetta ufficiale federale I n. 122/2022, si decreta:

§ 1. Sull'autostrada A 12 Inntal e sull'autostrada A 13 Brennero è vietato circolare con autocarri o autoarticolati di peso lordo massimo autorizzato superiore a 7,5 t e con autocarri con rimorchio, quando la somma dei pesi lordi massimi autorizzati di entrambi i veicoli è superiore a 7,5 t, per tutti i sabati dal 7 gennaio fino all'11 marzo 2023 incluso, tra le ore 7 e le ore 15, se la destinazione del viaggio è

1. in Italia o in un paese raggiungibile attraverso l'Italia, oppure
2. in Germania o in un Paese raggiungibile attraverso la Germania.

§ 2. Sono esentati dal divieto di guida di cui al § 1:

1. Viaggi effettuati esclusivamente per il trasporto di bestiame destinato alla macellazione o all'abbattimento, spedizioni postali e stampati periodici, fornitura di bevande in aree escursionistiche, consegna urgente a distributori di benzina, esercizi di ristorazione ed eventi o riparazioni di impianti di refrigerazione, carroattrezzi, servizi di soccorso, soccorsi in caso di calamità, assistenza medica, l'uso di veicoli dell'ente preposto alla manutenzione delle strade o di veicoli per conto di quest'ultimo per la manutenzione del traffico stradale, la costruzione di strade o ferrovie, l'uso di veicoli del servizio di pubblica sicurezza, dei vigili del fuoco, la raccolta dei rifiuti, lo smaltimento dei rifiuti, la gestione di impianti di depurazione o l'uso di veicoli di un operatore di servizio di linea per il mantenimento del servizio, nonché i viaggi con veicoli di giostrai (§ 2 par. 1 Z 42 KFG 1967), i viaggi con veicoli del gruppo professionale degli installatori di illuminazione e impianti sonori da e per il luogo di esecuzione del contratto, i viaggi ai sensi del § 42 par. 3a StVO, i viaggi con autocarri, autoarticolati o autocarri con rimorchio delle Forze Armate Federali o delle truppe straniere che si trovano in Austria in base alla legge sulla residenza delle truppe, Gazzetta Ufficiale Federale I n. 57/2001, o i viaggi dei trasporti di soccorso di organizzazioni riconosciute che non possono essere rinviati;
2. viaggi effettuati esclusivamente per il trasporto di merci da o verso aeroporti (sezione 64 dell'Aviation Act) o aeroporti militari utilizzati per scopi di aviazione civile ai sensi della sezione 62(3) dell'Aviation Act;
3. viaggi nel trasporto combinato strada-ferrovia dal mittente alla più vicina stazione di carico tecnicamente idonea o dalla più vicina stazione di scarico tecnicamente idonea al destinatario e ritorno alla più vicina stazione di carico, a condizione che venga trasportato un documento debitamente compilato da cui risulti che il veicolo o la sua sovrastruttura (casse mobili, container) viene o è già stato trasportato per ferrovia; ciò si applica, mutatis mutandis, al trasporto combinato acqua-strada.

§ 3. Restano impregiudicate le disposizioni di legge che impongono divieti di circolazione più estesi.